

Pasquale Lillo

**LIBERTÀ DEL MINORE
NELLA SFERA EDUCATIVA E RELIGIOSA**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

LIBERTÀ DEL MINORE NELLA SFERA EDUCATIVA E RELIGIOSA

SOMMARIO: 1. Impostazione metodologica. — 2. Valenza oggettiva dell'art. 2 della Costituzione italiana. — 3. Profili soggettivi dei "diritti inviolabili dell'uomo". — 4. Le libertà fondamentali del minore. — 5. Il diritto all'educazione del minore d'età. — 6. Natura giuridica della funzione educativa dei genitori. — 7. La libertà religiosa come diritto "sensibile". — 8. La libertà religiosa del minore: spunti problematici.

1. Analizzare la sfera di libertà riconosciuta dall'ordinamento giuridico statale al minore d'età nel campo educativo e religioso è impresa molto interessante e, nello stesso tempo, complessa.

Interessante, perché riguarda il segmento temporale della vita umana che segna in maniera indelebile l'identità e l'evoluzione personale del soggetto, condizionandone la sua stessa parabola esistenziale. Complessa, perché, di fronte ad un dato positivo spesso carente — e in alcuni casi del tutto assente — in materia, l'interprete è indotto a una pluralità di ricostruzioni esegetiche non sempre suffragate da convincenti argomentazioni e talvolta inadeguate a fornire risposte esaurienti e definitive.

L'indagine appare di particolare rilevanza anche perché, in determinati casi, il riconoscimento e l'esercizio concreto di alcuni diritti fondamentali del minore lo pone in una situazione di "conflitto di interessi" proprio con chi dovrebbe curare il suo processo di maturazione e di crescita. Non di rado, infatti, l'esercizio di alcune libertà individuali — che costituiscono, di per sé, strumenti di promozione e di affermazione della personalità umana — produce motivi di frizione fra genitori e figli; determina, cioè, alcune forme di contrasto fra chi aspira ad un libero dispiegamento delle proprie attitudini, qualità e capacità, e chi, per contro, da diversa angolazione, ha la gravosa responsabilità di incanalare quelle potenzialità verso obiettivi di crescita equilibrati e sereni.

La ricerca che s'intende svolgere ha la finalità di esaminare la sfera di libertà riconosciuta al minore nell'ambito educativo e religioso non

dal punto di vista filosofico-teoretico (che pure sarebbe angolazione di studio molto stimolante), bensì dal punto di vista giuridico-dogmatico, perseguendo lo scopo (pratico) di saggiare il tasso di libertà assicurato ai minori d'età dall'ordinamento positivo italiano in relazione ad alcuni aspetti del loro percorso formativo comunque soggetti ad una concorrente potestà di direzione e di controllo da parte dei genitori. Partendo, soprattutto, dal dettato costituzionale, che costituisce il quadro fondamentale di riferimento — il testo normativo di base — di tutti i diritti di libertà riconosciuti alla persona umana.

2. Preliminarmente occorre domandarsi se la Costituzione repubblicana del 1948, nel dedicare la sua Parte I al rapporto fra autorità (dello Stato) e libertà (dell'uomo), e nel garantire una serie di diritti fondamentali formalmente elencati negli artt. 13 ss., abbia inteso rivolgersi soltanto alle persone aventi la maggiore età, o se, per contro, abbia inteso estendere implicitamente le previste tutele anche ai soggetti (ancora) minorenni.

Una risposta affermativa nel secondo senso pare potersi ricavare, innanzitutto, dal disposto dell'art. 2 Cost., per il quale "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo".

Invero, la norma costituzionale non sembrerebbe contenere letteralmente indicazioni chiare e specifiche in un senso o nell'altro (inclusione o esclusione del minore dal godimento dei "diritti inviolabili uomo"). Tuttavia, una sua interpretazione logica, concettuale e sistematica — diretta, cioè, a evidenziarne l'effettiva sfera di operatività *oggettiva* e *soggettiva* — induce a far ritenere "coperti" dalla sua precettività anche i diritti fondamentali dei minori d'età.

Per tentare di argomentare tale affermazione, occorre individuare la portata normativa della disposizione costituzionale sia sotto il profilo *oggettivo* — individuando quali sono i "diritti inviolabili" tutelati dalla Costituzione —, sia sotto l'aspetto *soggettivo* — specificando quali sono i soggetti umani beneficiari delle garanzie previste dalla norma stessa. L'idea più convincente appare quella di considerare l'art. 2 Cost. quale norma "aperta" (ossia come disposizione contenente una sorta di "clausola di apertura") tanto sul piano *oggettivo*, quanto sul piano *soggettivo*.

In primo luogo, sotto il profilo *oggettivo*, è stato posto l'interrogativo se il 'catalogo' delle libertà formalmente elencate nel testo costituzionale sia di carattere esaustivo e "chiuso" o se, per contro, sia possibile ammettere — in forza dello stesso art. 2 Cost. — (anche)

l'esistenza di libertà fondamentali non espressamente menzionate dalle disposizioni costituzionali in materia (1). Ricordando — come pare opportuno — che il dispositivo contenuto nell'art. 2 Cost. fa riferimento tanto ai "diritti inviolabili" riconosciuti al "singolo" individualmente considerato, quanto ai diritti fondamentali dell'uomo all'interno delle "formazioni sociali" dove trova affermazione, sollecitazione e sviluppo la sua stessa personalità.

Significativa, al riguardo, l'evoluzione giurisprudenziale della Corte Costituzionale.

In un primo tempo, la Corte aveva prospettato una lettura in senso restrittivo della disposizione costituzionale, affermando che quest'ultima proclama "l'inderogabile valore di quei sommi beni che formano il patrimonio irretirabile della persona umana, rimettendone", però, "la tutela specifica ad altre norme costituzionali o a leggi ordinarie" (2). Di conseguenza, "l'art. 2 si limita a proclamare in via generale l'inderogabile valore di quei diritti che formano il patrimonio inalienabile della persona umana, mentre è nelle norme successive che essi sono poi presi in considerazione e, come tali, garantiti e tutelati" (3).

Parte della dottrina ha seguito tale orientamento, sostenendo che l'art. 2 Cost. non costituisce enunciato costituzionale "aperto" alla recezione e all'immissione, a livello costituzionale, di istanze di libertà del tutto "nuove" ed "ulteriori" rispetto ai diritti di libertà (in un certo senso paradigmatici) espressamente previsti e garantiti dalla vigente Costituzione. Esso conterrebbe, piuttosto, una clausola attributiva alle disposizioni costituzionali formalmente enumerative dei diritti di libertà una particolare 'forza espansiva', capace di riportare alla regolamentazione disposta da quelle specifiche norme costituzionali anche altre (e nominalmente "nuove") figure di libertà. Il riconoscimento di

(1) È il caso, ad esempio, della *libertà di coscienza* o del *diritto al matrimonio*. È il caso, ancora, del *diritto alla vita*, del *diritto all'integrità psico-fisica*, nonché del *diritto alla riservatezza*, la cui natura costituzionale è, ormai, generalmente riconosciuta da sempre più diffusa coscienza sociale: cfr. rispettivamente al riguardo, G. GEMMA, voce *Vita (diritto alla)*, in *Dig. disc. pubbl.*, XV, Torino, 1999, 670 ss.; e G. BUSIA, voce *Riservatezza (diritto alla)*, *ivi*, *Aggiornamento*, Torino, 2000, 476 ss., spec. 481 ss.

(2) Corte cost. sent. n. 33 del 1974, in *Giur. cost.*, 1974, 123 ss.

(3) Corte cost. sent. n. 238 del 1975, in *Giur. cost.*, 1975, 2853 ss. Conseguentemente, ove non vi sia un collegamento immediato e diretto fra diritti fondamentali non formalizzati e specifiche norme positive, tali libertà umane rimarrebbero fuori dell'area di 'copertura' costituzionale: cfr. Corte cost. sent. n. 102 del 1975, in *Giur. cost.*, 1975, 1182 ss.

